



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

35656-25

Composta da:

GASTONE ANDREAZZA

- Presidente -

CINZIA VERGINE

ANTONELLA DI STASI

MARIA BEATRICE MAGRO

- Relatore -

MARIA CRISTINA AMOROSO

Sent. n. sez. 1314/2025

UP - 17/09/2025

R.G.N. 16468/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;

lette le conclusioni del PG dott. LUIGI CUOMO

che ha concluso chiedendo l'inammissibilità

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13/01/2025, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, con cui è stato condannato [REDACTED] alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. 8 e 10 d.lgs. 74/2000, per aver, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società [REDACTED] S.r.l., emesso nell'anno 2015 la fattura n. [REDACTED] del 30/06/2015 per operazioni inesistenti per un imponibile fittizio di complessivi euro 50.000 (capo A) e per aver, nella medesima qualità, in concorso con l'amministratore di fatto, poi deceduto, al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto, occultato o distrutto le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione (capo B).

2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato [REDACTED] affidando il ricorso a due motivi.

2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità. In particolare, sotto il profilo soggettivo, lamenta l'assenza del dolo di evasione, evidenziando di essere privo di redditi, tossicodipendente, di non avere competenze né generali né specifiche, e di essere totalmente estraneo alla gestione societaria, di fatto affidata ad un altro soggetto. Evidenzia altresì che alla data di emissione della fattura n. [REDACTED] del 30/06/2015 si trovava in stato di detenzione (precisamente: dal 26/06/2015 a settembre del 2015) e di essere stato comunque, nel periodo interessato, soggetto a restrizione della libertà personale. Pertanto, tali condizioni soggettive e oggettive ponevano l'imputato nell'impossibilità di attivare i poteri di controllo sulla gestione societaria, affidata di fatto a tale [REDACTED] e di avere alcuna percezione della natura fittizia delle operazioni, non avendo egli accettato, neppure a titolo di dolo eventuale, l'evasione fiscale da parte di terzi, che veniva quindi realizzata a sua insaputa. In sostanza, deduce che l'assunzione della carica di amministratore e l'acquisizione del capitale sociale ^{sono} avvenute solo formalmente, dietro corresponsione di una somma di danaro, con completa estraneazione alla gestione sociale.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, anche questo afferente l'affermazione della responsabilità, evidenzia l'impossibilità di commettere il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000, in quanto vi è perfetta coincidenza tra la data di emissione della fattura per operazioni inesistenti (fattura n. [REDACTED] del 30/06/2015) e lo stato di detenzione carceraria. Il giudice *a quo* ha violato la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, escludendo la ricostruzione alternativa supportata da oggettivi riscontri, ritenendo che la coincidenza temporale suddetta non costituisca un elemento a discarico.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La prima doglianza è manifestamente infondata. Al riguardo, si ribadisce che, in tema di reati tributari, l'amministratore di una società risponde del reato contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino (Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, Rv. 273939; Sez.3, n. 14432 del 19/09/2013, Rv. 25868). Si è altresì affermato che la prova del dolo specifico nei reati tributari in capo all'amministratore di diritto di una società, che funge da mero prestanome, può essere desunta dal complesso dei rapporti tra questi e l'amministratore di fatto, nell'ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità (Sez.3, n. 2570 del 28/09/2018, Rv. 275830).

Nel caso in disamina, il giudice *a quo* ha richiamato i pregressi rapporti intercorsi tra il [] e l'amministratore di fatto, tale [] evidenziando che il [] aveva consapevolmente assunto la carica formale di amministratore e acquisito il capitale sociale della società [] s.r.l., pur essendo del tutto privo di risorse e di competenze specifiche, a fronte della corresponsione di ingiustificato esborso di danaro, al solo fine di consentire all'amministratore di fatto di beneficiare di una copertura formale. In particolare, il giudice ha richiamato l'ingiustificato esborso di danaro da parte di un terzo, quale corrispettivo dell'assunzione di una carica solo formale, priva dei poteri gestori che in condizioni fisiologiche, spetta al titolare formale dei poteri, rafforzato dalla consapevolezza della propria inidoneità a ricoprire la suddetta carica, quale elemento che costituisce un chiaro indice rivelatore dell'elemento soggettivo del reato. Pertanto, il giudice *a quo* ha affermato che la consapevole rinuncia ai doveri di controllo e vigilanza sull'attività di gestione, di fatto affidata ad un terzo fin dal momento dell'assunzione della carica, avvenuta nel 2014, fino alla verifica fiscale (avvenuta tra il 2018 e il 2020, costituisca un indice della adesione consapevole a tutta l'attività svolta dal gestore di fatto, sia lecita che illecita.

2. Quanto alla seconda doglianza, relativa all'emissione della fattura n. [] del 30/06/2015, concernente operazioni inesistenti e alla violazione della regola di giudizio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", in generale, occorre osservare come il giudice sia tenuto ad interrogarsi in merito alla plausibilità di spiegazioni alternative alla prospettazione accusatoria, qualora esse vengano additate dall'oggettività delle acquisizioni probatorie. La regola di giudizio compendiata nella formula dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio" impone infatti al giudicante l'adozione di un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria, volto a superare l'eventuale sussistenza di dubbi intrinseci a quest'ultima, derivanti, ad esempio, da autocontraddittorietà o da incapacità

esplicativa, o estrinseci, in quanto connessi, come nel caso in disamina, all'esistenza di ipotesi alternative dotate di apprezzabile verosimiglianza e razionalità (Sez.1, n. 4111 del 24/10/2011, Rv. 251507). Può infatti addivenirsi a declaratoria di responsabilità, in conformità al canone dell'"oltre il ragionevole dubbio", soltanto qualora la ricostruzione fattuale a fondamento della pronuncia giudiziale espunga dallo spettro valutativo soltanto eventualità remote, astrattamente formulabili e prospettabili come possibili *in rerum natura* ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle risultanze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e dell'ordinaria razionalità umana (Sez.1, n. 17921 del 03/03/2010, Rv. 247449; Sez.1, del 08/05/2009, n. 23813, Rv. 243801; Sez.1, n. 31456 del 21/05/2008, Rv. 240763). La condanna al di là di ogni ragionevole dubbio implica che, laddove venga prefigurata una ipotesi alternativa, siano individuati gli elementi di conferma della prospettazione fattuale accolta, in modo che risulti l'irrazionalità del dubbio derivante dalla sussistenza dell'ipotesi alternativa (Sez.6, n. 30862 del 17/06/2011, Rv. 250903). Obbligo che, nel caso *sub iudice*, può dirsi adempiuto dalla Corte d'appello.

Nel caso in disamina, la Corte di appello ha ritenuto che la coincidenza temporale tra la apparente data di emissione della fattura per operazioni inesistenti e lo stato di detenzione intramuraria del ricorrente costituisca elemento di valenza recessiva rispetto alla costante compiacenza all'operato dell'amministratore di fatto manifestata dal [REDACTED] fin dal momento dell'assunzione della carica formale, non avendo il ricorrente attivato i poteri di vigilanza e di controllo sulla gestione della società, anzi avendo abdicato integralmente agli obblighi derivanti dall'assunzione prezzolata della carica di amministratore unico, compresi gli obblighi dichiarativi e di conservazione delle scritture contabili obbligatorie, anche dopo che era cessato lo stato di carcerazione, nel settembre del 2015, ed avendo egli costantemente tenuto un modulo comportamentale di deliberata "copertura" formale dell'operato dell'amministratore di fatto. Con riferimento all'asserita insussistenza dei poteri di controllo e di vigilanza, di cui il ricorrente afferma essere del tutto privo, il giudice *a quo* ha anche richiamato quanto affermato dallo stesso imputato, il quale ha dichiarato che, una volta tornato in libertà, resosi conto delle irregolarità gestorie, avrebbe chiuso il conto corrente della società, in tal modo comprovando non solo di essere consapevole dell'attività illecita, ma anche la disponibilità in concreto di poteri gestori. Trattasi di decisione che si colloca al di là della soglia del ragionevole dubbio.

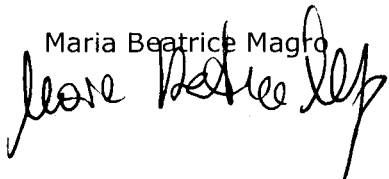
5. Il ricorso, dunque, è inammissibile. All'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all'udienza del 17/09/2025

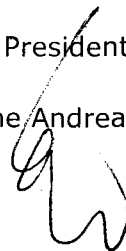
Il Consigliere estensore

Maria Beatrice Magro



Il Presidente

Gastone Andreazza



Depositata in Cancelleria

Oggi,

31 OTT. 2025



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luana Mariani

